

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO PREVISTO DALLA LEGGE 18/80 "INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI".

## art. 1 FINALITA'

Il Distretto Sociale n. 49 (Serra Riccò - S.Olcese) nell'ambito delle azioni di sostegno alla domiciliarità dell'anziano non autosufficiente, attiva un progetto denominato "anticipazione dei benefici economici previsti dalla legge 18/80", rivolto ai cittadini anziani non autosufficienti.

## art. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono beneficiare dell'anticipazione gli anziani in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel territorio comunale
- avere compiuto l'età di 65 anni
- essere in possesso della certificazione rilasciata dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile che attesti il riconoscimento dell'invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, volta ad ottenere i benefici economici previsti dalla legge 18/80.

L'accesso al beneficio economico è subordinato alla valutazione professionale dell'assistente sociale dalla quale emerga: 1) la necessità di cura dell'anziano 2) il contesto parentale e ambientale ai fini dell'organizzazione dell'assistenza domiciliare 3) il costo dell'assistenza 4) la capacità economica dell'anziano, risultante dalla autocertificazione 5) il grado di priorità dell'intervento espresso numericamente in una scala da 1 a 5, in relazione ai dati risultanti dall'analisi dei precedenti punti n.1) - 2) - 3).

Sono esclusi dal beneficio le persone titolari di un reddito complessivo, risultante da autocertificazione reddituale ai sensi del D.Lgs. 109/98 e succ mod, superiore a L. 30.000.000.

Ai sensi dell'art 3 c. 2 ter del D. Lgs. 109/1998 la situazione economica è riferita al reddito del solo assistito.

## art.3 MODALITA' DI ACCESSO

Gli interessati devono inoltrare domanda sul modulo in dotazione presso i Servizi Sociali Comunali, corredato da autocertificazione reddituale ai sensi del D. Lgs 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000, n.130.

## art. 4 AMMISSIONE AL PRESTITO

L'ufficio Anziani ed Emarginazione Sociale è incaricato:

- di verificare l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento
- procedere alla graduatoria delle domande in base ai criteri stabiliti al successivo art. 5
- richiedere la sottoscrizione della dichiarazione di impegno formale alla restituzione dell'anticipazione da parte dell'interessato o di persona all'uopo individuata
- di procedere alla verifica trimestrale delle condizioni che hanno determinato l'accesso al beneficio.

## art.5 CRITERI

Sono ammesse al beneficio le domande con i requisiti stabiliti all'art 2 del presente regolamento sino a concorrenza del fondo disponibile di L. 32.750.000.

L' elemento prioritario di valutazione ai fini della graduatoria delle domande è costituito dalla situazione reddituale dell'anziano. A parità di reddito la priorità è data dalla valutazione emersa dalla relazione professionale dell'A.S., di cui all'art. 2, dalla quale dovrà emergere un grado di priorità compreso tra il valore massimo di 1 e il valore minimo di 5.

## art.6 MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PRESTITO

Quando l'indennità di accompagnamento e i relativi arretrati sono riscossi, l'anziano o chi ha firmato in sua vece l'impegno formale, provvede in unica soluzione al rimborso della somma ricevuta dal Comune, al netto degli interessi, entro 30 giorni dalla riscossione.

In caso di decesso dell'assistito prima dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, gli eredi provvederanno al rimborso al Comune di quanto anticipato dopo avere espletato la procedura prevista per la riscossione dei ratei dell'indennità di accompagnamento.

## art. 7 FONTI DI FINANZIAMENTO

E' istituito un fondo per l'attivazione del progetto dato da:

- finanziamento della Regione Liguria erogato con deliberazione n.923/2000 al Comune di Serra Riccò in qualità di Comune capofila di Distretto Sociale di L. 45.500.000 a fronte di progetto sperimentale presentato dal Distretto Sociale
- con fondi comunali di anno in anno stabiliti
- con le entrate derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di cui all'art.6.

## art 8 RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Il Comune di Serra Riccò, in qualità di Comune capofila di Distretto, trasferisce al Comune di S.Olcese la somma di L. 22.500.000 pari al 50% del contributo regionale.

Ciascuno dei due Comuni provvede ad integrare eventualmente tale importo con fondi comunali e ad attuare il progetto nei confronti dei propri cittadini residenti.

## art.9 NORME FINALI

I Comuni di Serra Riccò e S.Olcese approvano il presente regolamento nei rispettivi Consigli comunali ai fini di assicurare la realizzazione omogenea del progetto sul territorio distrettuale.